

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	2699	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		
Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3833)	2700	Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4629)
PRESIDENTE	2700, 2701, 2703, 2704	2705
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	2700, 2701 2702, 2703, 2704	2705, 2706, 2707, 2708
ZUGNO	2701, 2704	2706, 2707, 2708
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2701 2702, 2703	2706
RESTIVO	2702	2707, 2708
BIMA.	2703	2707, 2708
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		
Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata. (4434)	2704	La seduta comincia alle 18,15.
PRESIDENTE	2704	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
TOGNI GIULIO BRUNO.	2705	(È approvato).
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2705	Congedi.
ANGELINO PAOLO	2705	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli, Marzotto e Teragni.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3833).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi ».

Questo disegno di legge è stato più volte esaminato da noi ed il punto a cui era arrivata la discussione era, se non erro, il seguente: si era proposta l'approvazione degli articoli 1, 2 e 6 del disegno e la reiezione — ed in questo si era associato anche l'onorevole Angelino che aveva presentato un emendamento soppressivo — degli articoli 3, 4 e 5.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. La proposta di emendamento potrebbe trasformarsi anziché in una soppressione formale che implicherebbe un giudizio negativo da parte della Camera, in uno stralcio, in modo che in Parlamento la questione potesse essere ridiscussa, senza la preclusione regolamentare dei sei mesi, dopo che le Commissioni o lo stesso Governo, usando dei poteri di cui alla delega, avranno fissato le disposizioni relative alla produzione ed al commercio dei vini con riguardo alla difesa, ai fini della repressione delle frodi, sia tecnologica che sanitaria sia commerciale della genuinità dei vini.

Quindi proporrei, senz'altro, l'approvazione degli articoli 1, 2 e 6 con eventuali modifiche come quella proposta con il mio emendamento all'articolo 1 e lo stralcio degli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge che involgono delle questioni nettamente distinte dal fine primitivo del disegno di legge che era quello di integrare, come dovuto, i bilanci comunali.

Vorrei si passasse subito, se possibile, all'approvazione degli articoli, senza ulteriori discussioni, poiché il provvedimento è stato già ampiamente discusso.

PRESIDENTE. Il Governo ha, in questo momento presentato due emendamenti come articoli 3-bis e 3-ter. Dovremmo, preliminarmente, esaminare il contenuto dell'articolo 3 e poi esaminare questi altri due articoli.

L'articolo 3 del disegno di legge recita:

« Ai fini della riscossione dell'imposta generale sull'entrata dovuta per i prodotti vinosi a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro delle finanze determina periodicamente con apposita tariffa, anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, di mosto e di uve da vino, le quote fisse d'imposta comprensive del rimborso di spese previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, da riscuotersi per ciascuna qualità ».

Fissato questo concetto, il Governo presenta questi due articoli aggiuntivi che, ovviamente assumono il carattere di articoli moderatori secondo il concetto principale: vedremo poi fino a che punto, tali articoli potranno essere così interpretati. Mi pare, comunque, che, almeno temporaneamente, possano essere classificati in questo modo.

L'articolo 3-bis dice:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, è sostituito dal seguente:

« Coloro che provvedono alla trasformazione delle uve e dei mosti in vino hanno l'obbligo di presentare agli uffici delle imposte di consumo, entro il 30 novembre di ogni anno, denuncia in triplice esemplare dei quantitativi di vino nell'annata e, distintamente, di quelli delle annate precedenti ed ancora giacenti presso di loro alla data della denuncia, con indicazione, per ciascuna partita, del colore: bianco, rosso e rosato ».

Vi è anche il seguente articolo 3-ter:

« I coltivatori diretti, i quali intendono concedere nello stesso comune di produzione a privati consumatori, con vendita anche alla frasca, piccoli quantitativi di vino per un ammontare annuo complessivo non superiore ai 25 ettolitri, potranno assolvere l'imposta generale sull'entrata, per i suddetti quantitativi, in modo virtuale all'Ufficio delle imposte di consumo all'atto della presentazione della denuncia di produzione, mediante versamento della quota fissa forfetizzata di lire 1.000.

Sulla suddetta quota fissa si applica la maggiorazione dell'8 per cento prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 ».

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, vi è una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Togni Giulio Bruno, alla sua pregiudiziale il Governo risponde, intanto, con questi due articoli moderatori. Se la sua è una pregiudiziale, anche questa del Governo lo è.

Faccio notare, a proposito dell'articolo 3-bis che bastava dire « con l'indicazione del colore », senza specificare ulteriormente; anzi ritengo che poi sarà opportuno eliminare l'elencazione dei colori del vino.

In sostanza, qui si vuole dire che bisogna denunziare i quantitativi di vino prodotti e anche quelli delle annate precedenti.

Rileggo il primo comma dell'articolo 3-ter:

« I coltivatori diretti i quali intendono cedere nello stesso comune di produzione a privati consumatori, con vendita anche alla frasca, piccoli quantitativi di vino per un ammontare complessivo non superiore ai 25 ettolitri, potranno assolvere l'imposta generale sull'entrata per i suddetti quantitativi in modo virtuale presso gli Uffici delle imposte di consumo mediante versamento ».

ZUGNO. Volevo far presente che, a seguito del provvedimento di abolizione delle imposte di consumo sul vino, è stata data la delega al Governo per le modalità relative alla denuncia del vino prodotto. Quel provvedimento ha, in sostanza, regolato tutto questo. Qui, invece, si intende soddisfare una esigenza, che nella legge delega, era impossibile prevedere, cioè soddisfare i rimborsi ai comuni per il 1961-62 per il minor gettito registratosi in seguito all'abolizione dell'imposta di consumo. Siccome la legge delegata è tuttora in vigore e quindi anche la denuncia ai fini del Mercato comune può essere fatta — e quest'anno è stata fatta da tutti i produttori di vino — credo che, essendoci delle divergenze, trattandosi di un argomento talmente tecnico che la Commissione Finanze e tesoro non può discutere nel merito, per fare una cosa obiettiva e stabile nel tempo, ritengo sia opportuno dar corso al provvedimento per poter rimborsare i comuni e, per quanto riguarda la integrazione e, direi, il perfezionamento del sistema di denuncia, si vedrà in prosieguo di tempo, attraverso i consigli delle Commissioni competenti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Siccome mi pare che il tempo sia — particolarmente in questo momento — prezioso, per questo avevo chiesto, prima, di parlare, proprio per evitare una discussione che potrebbe diventare incresciosa.

Quando è stato studiato questo provvedimento, esso è stato formulato di pieno accordo con il Ministero dell'agricoltura per cercare di attuare delle misure che avessero questi tre scopi: primo, la reintegrazione dei bilanci comunali; secondo, rendere possibile il controllo soprattutto agli effetti delle qualità dei vini; terzo, di acquisire il versamento reattivo all'imposta generale sull'entrata.

Successivamente sono nate queste discussioni. Debbo dire che, agli effetti del controllo, alcune norme come le sanzioni, la vigilanza ed altre come l'addizionale, occorrevano allo scopo di garantire la riscossione dell'imposta sull'entrata. Le trattative con le categorie interessate non le ha condotte il Ministero delle finanze il quale si è limitato semplicemente a proporre, per la vendita alla frasca, una forma virtuale di pagamento mediante versamento di una somma forfetizzata, per venire incontro alla categoria dei coltivatori diretti.

Le altre trattative sono state compiute presso il Ministero dell'agricoltura al fine di non tornare indietro rispetto al sistema previsto precedentemente.

Per queste ragioni, ed insieme perché non posso, in questo momento, mettere in incertezza la riscossione anche di un solo centesimo dell'imposta generale sull'entrata, devo dire che ho aderito a che questo provvedimento venisse richiesto in sede legislativa specificando che non si poteva stralciare la parte della spesa dall'entrata, perché queste sono, essenzialmente collegate.

Non posso accettare la proposta di stralcio non solo come Ministro delle finanze, perché mi basterebbe, per i controlli, che fossero previste pene adeguate; ma non posso neppure accettarla anche a nome del Ministro dell'agricoltura in quanto non posso aderire all'eliminazione di quella che è la struttura fondamentale e sostanziale della legge vigente.

Discutiamone pure finché gli onorevoli colleghi vorranno! Il risultato è che sarò costretto a chiedere la rimessione all'Assemblea non per rendere impossibile l'approvazione di questo provvedimento, ma perché su questo progetto, così come è strutturato, non è possibile che ceda di un solo passo. Quanto era possibile cedere l'ho già concesso attraverso il versamento di una quota forfetizzata per i 25 ettolitri della vendita alla frasca e con la possibilità di togliere la denuncia per gradi!

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Tutto il resto, però, la denuncia, la penalità per omessa denuncia, il controllo del pagamento...

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Ma il controllo non dovrebbe essere proprio del Corpo della guardia di finanza?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non posso istituire un servizio per cui vi sia un agente della Finanza per ogni agricoltore.

Non posso cedere, né per quanto riguarda le mie competenze, né per quelle che sono proprie del Ministro dell'agricoltura!

ZUGNO. Le giustificazioni che ci fornisce il Ministro, in questo momento, sono molto gravi per gli agricoltori, in quanto si afferma che la legge generale sull'imposta generale sull'entrata può essere efficace, e le categorie tutte sono disposte ad accettarla, mentre l'unica categoria che risulterebbe indisciplinata e disonesta così da non rispettarla sarebbe quella degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Mi ribello — scusi la parola, onorevole Ministro — a che si attui un tale sistema speciale di controllo, quasi che questi soggetti fossero passibili di un controllo speciale. Mi sembra che questo diventi un problema, non di tecnica tributaria, ma anche morale e sociale per la difesa di una rispettabilissima categoria.

RESTIVO. Signor Presidente, ritengo che il provvedimento che è al nostro esame — come per altro è stato già sottolineato da alcuni Colleghi — tratta due temi che hanno una loro evidente autonomia: da una parte si tratta di assolvere ad un impegno che l'Amministrazione dello Stato ha nei confronti dei comuni, e questo impegno, Signor Ministro, ha la sua autonomia e ritengo che corrisponda all'esigenza di un ordinato svolgimento della attività legislativa; dall'altra parte c'è il problema relativo alle modalità della riscossione dell'I.G.E. nel settore interessato.

Signor Ministro, io credo che lei, sul piano di una valutazione obiettiva del testo del provvedimento, non possa disconoscere che si tratta di due temi assolutamente distinti.

Lei è così consapevole di questo fatto che è venuto fuori con una considerazione che — mi dispiace doverlo dire — non trova riferimento nel testo della legge. Cioè ha detto: c'è un problema di entrata cui far fronte. Ora, l'entrata con cui si fa fronte con questo provvedimento, in rapporto all'articolo 6 dello schema al nostro esame, è un'entrata che è già stata definita in modo distinto con una legge e la copertura delle somme da corrispondere ai comuni è data dal provvedimento

concernente variazioni alla scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Quindi la copertura delle somme da corrispondere ai comuni, che costituiscono un impegno, ha una sua perfetta autonomia: sono state già garantite da una legge già varata dal Parlamento. Perché il problema relativo alle modalità della riscossione dell'I.G.E. non è trattato autonomamente, tenuto conto anche della interferenza di competenze di altre Commissioni e attraverso una disamina che sia rispondente alle varie osservazioni che sono state fatte?

Avrà delle preoccupazioni il signor Ministro per quanto riguarda la riscossione dell'I.G.E., ma non può negare che quella disposizione contenuta nell'articolo 3 ha una sua evidentissima autonomia che può essere trattata in modo distinto, anzi vorrei dire che deve essere senz'altro, trattata in un modo distinto.

Mi consenta di dire l'onorevole Ministro che la sua insistenza può dare l'impressione che ella tenga più ad un certo schema legislativo che non alle entrate dello Stato. Esaminiamo a questione e troveremo il modo di arrivare ad una soluzione che tenga conto delle sue considerazioni di difesa dell'erario che tutti vogliamo fare oggetto di viva considerazione!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi permetto rispondere all'onorevole Restivo ricordando i precedenti di questo disegno di legge.

Inizialmente si è dato mandato al Governo di emettere un provvedimento il quale doveva provvedere in tre sensi: primo, alla re-stituzione ai comuni di ciò che perdevano in seguito all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e, per far questo, occorre una legge che sarebbe la presente; secondo, alla garanzia della riscossione dell'imposta generale sull'entrata da percepire; terzo, alla disciplina del settore, in senso generico, per evitare le frodi nel settore vinicolo.

Quando si è fatto quel decreto-legge si sono studiati i tre provvedimenti separando, cioè che poteva essere fatto immediatamente per decreto-legge e quello che doveva essere fatto successivamente per legge. I due provvedimenti sono usciti insieme, ma, naturalmente, il decreto-legge ha fatto più presto.

Il progetto ha però una sua organicità; è verissimo quello che dice l'onorevole Restivo e cioè che la copertura della spesa non è data dall'imposta generale sull'entrata; ma lo stesso onorevole Restivo sa che non posso permet-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

tere assolutamente la perdita all'erario di almeno 10 miliardi. Ora, l'affermare che non si vuole che sia esercitata la vigilanza da parte degli agenti dell'imposte di consumo nel settore è come dire che non si vuole più ottenere il gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Non volendosi più l'imposta generale sull'entrata (perché concedere una soluzione del genere di quella prospettata equivarrebbe ad eliminarle il gettito relativo a tale imposta poiché nessuno la pagherebbe più) non posso permettere l'approvazione di un provvedimento che implica, a sua volta, anche un complesso di provvedimenti senza che, contemporaneamente, vengano approvate anche quelle norme che garantiscono penalità e controlli e, quindi, in definitiva l'incasso dell'imposta generale sull'entrata nel settore.

Ecco perché sarebbe come parlare con il vento, il cercare di persuadere me a che venga approvato metà progetto di legge e non l'altra metà. Ho, infatti, il diritto sacrosanto che su questo disegno di legge si svolga una discussione completa, anche con la partecipazione del Ministro dell'agricoltura che è il primo interessato a mantenere questo ordine e questa struttura in tale settore.

Posso ammettere la piena libertà di discussione della Commissione, ma la discussione su questo disegno di legge non potrà svolgersi che in Aula, con la contemporanea presenza del Ministro dell'agricoltura e del Ministro delle finanze.

Questo da parte mia sembra sia stato anche un dovere di necessaria colleganza di Governo, in quanto il disegno di legge è stato il frutto di discussioni e trattative che sono intervenute tramite un altro mio collega di Governo e non attraverso me. Non ho fatto che cercare di chiarire come stavano le cose per non far ritenere, erroneamente, che il Governo non voleva cedere su questo punto o non aveva comprensione verso una categoria nobilissima come quella dei coltivatori diretti.

Ma, al di là di queste proposte di emendamenti approvati anche dal Ministro dell'agricoltura, non posso andare nè intendo andare.

È per questo che non mi rimane altra via all'infuori se non di chiedere la rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge, avvalendomi dei poteri consentiti al Governo dalla Costituzione.

Sono disposto a discutere finché è possibile in questa Commissione, ma desidero che il disegno di legge sia discusso anche con gli organi competenti e cioè con quanti insieme con gli uffici del Ministero delle finanze hanno

studiato questo progetto di legge che ha una sua organicità e che va messo in correlazione con gli altri provvedimenti per il settore.

Se gli onorevoli deputati insistono nella loro tesi domando subito la rimessione in Assemblea del disegno in modo che — dopo l'esame in sede referente — vada immediatamente in discussione in Aula. Discuteremo apertamente con gli altri Ministri che rispondono del settore su questo problema.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Ella onorevole Ministro parla di dieci miliardi di I.G.E. Fino ad ora sono stati pagati o non sono stati pagati?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ne è stata pagata una parte. Quel giorno in cui verrà, dal Parlamento, abrogato il controllo degli agenti delle imposte di consumo nel settore, non pagherà più nessuno l'imposta. Stando così le cose, non mi resta che chiedere la trasmissione in Aula del provvedimento. Mi debbo avvalere di questo potere, del resto ce ne siamo avvalsi per casi di minore importanza. Qui si tratta di dieci miliardi di gettito che verrebbe a mancare per l'erario!

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Il passaggio in Aula del disegno di legge vuol dire l'insabbiamento definitivo della legge!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Abbiamo condotto per due settimane le trattative su questo disegno di legge!

BIMA. Si potrebbe continuare la discussione. Potrebbe darsi che i deputati davanti ad una prospettiva derivante dalla ventilata rimessione all'Assemblea recedessero dal loro atteggiamento.

PRESIDENTE. Desidero concludere la discussione facendo alcune osservazioni, anche perché ho piacere che restino agli atti prima che finisca questa legislatura.

Non ho mai creduto nell'abolizione dell'imposta di consumo: davvero non capisco perché si sia abolita una imposta che era da considerarsi tradizionale. Ogni volta che si è manovrato in un settore fiscale procedendo a delle riforme si sono dovuti registrare degli inconvenienti; occorre poi rilevare che se è infatti facile abolire una imposta, non è altrettanto facile rimetterla in vigore!

Auguro che il Ministro delle finanze, ripristini l'imposta di consumo sul vino; comunque credo fermamente in questo, vi ho creduto e sono stato criticato per tale atteggiamento, ma sono sicuro che se si avrà un regime di rigorismo fiscale, come taluni auspicano, avremo una serie di imposte come questa sul consumo del vino che è stata abolita ma per la cui abolizione si sono rilevati gli inconve-

nienti sui quali stiamo discutendo. Desidero, comunque, sottolineare che questa è una mia opinione del tutto personale.

La legge sull'abolizione dell'imposta di consumo del 1959 aveva generato la legge del 1961, la quale, in sintesi, afferma che l'imposta generale sull'entrata del vino si deve pagare: è questo un principio già acquisito nella legislazione positiva.

Mi pare che il Ministro, a questo punto, ne faccia scaturire una conseguenza: è vero 1961, la quale, in sintesi, afferma che l'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi deve essere pagata, ma non dispone di strumenti adeguati per poterla far pagare. Adesso, il problema che si pone davanti alla coscienza dei deputati è questo: posto che il pagamento dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi è già dovuto in base alla legislazione positiva, si vuole che questa statuizione abbia un effettivo seguito oppure no? Si vuole che questa imposta che dovrebbe essere pagata, venga versata oppure no? Infatti a questo punto il Ministro dice di non poter andare avanti perché non ha gli strumenti efficaci...

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Ha gli stessi strumenti di cui si serve per tutte le altre imposte!

PRESIDENTE. L'imposta sul vino si ottiene mediante lo stesso tipo di esazione di un tempo e gli esattori, ancora oggi, hanno le medesime incombenze per quanto concerne l'imposta di consumo sul burro, sul formaggio e sulla carne. Il problema è se l'imposta generale sull'entrata si deve pagare ai dazieri oppure presso gli uffici delle imposte!

ZUGNO. Poiché vi è un ufficio esattoriale per una data imposta e contemporaneamente deve essere pagata un'altra imposta a carattere erariale come l'I.G.E., nulla vieta che le due imposte vengano abbinate, ma dal momento che un'imposta comunale non vi è più, ma solo una imposta erariale, vorrei, signor Presidente, che lei mi citasse anche un solo caso in cui, per la riscossione di un tal genere di imposta, viene incaricato un organo comunale. Ed un'altra cosa ancora: mi citi un caso in cui un'imposta indiretta viene riscossa con l'aggiunta di un aggio!

PRESIDENTE. Questo può anche essere un problema di dettaglio.

Però il motivo di principio ne richiama un altro: perché lo Stato deve riscuotere i tributi ad esso dovuti attraverso i suoi agenti? Ad esempio: la Società italiana autori ed editori attua la riscossione del tributo ad essa dovuto ad opera di altro ente.

ZUGNO. Ma la S.I.A.E. ha altre funzioni!

PRESIDENTE. O i principi sono validi per tutti o non lo sono. Comunque, poiché il Ministro Trabucchi ha avanzato, in questo momento, formale richiesta, a nome del Governo, di rimessione all'Assemblea del provvedimento, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, sospendo la discussione sul disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata (4434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata ».

Sul provvedimento io stesso riferirò brevemente. Secondo la relazione ministeriale in riferimento alle disposizioni del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, e del decreto ministeriale 22 giugno 1942, che disciplinano la nominatività obbligatoria dei titoli azionari circolanti all'estero, gli agenti consolari e gli addetti commerciali possono autenticare, nei casi di trasferimento per girata di titoli nazionali circolanti all'estero, già convertiti al nome, le sottoscrizioni apposte sui titoli stessi dalle parti interessate.

Per tale formalità non è dovuto alcun diritto all'erario, pur risolvendosi essa nella prestazione di un servizio di notevolissima importanza, considerati gli effetti che ne scaturiscono. Invero, la girata autenticata consente al possessore del titolo di poter richiedere alla società emittente l'annotazione nel registro dei soci e, conseguentemente, ne legittima la piena proprietà.

È da ritenere, pertanto, opportuno procedere alla istituzione di un diritto che compensi l'erario per il servizio che viene prestato a tale titolo.

A ciò provvede il presente disegno di legge che istituisce tale diritto nella misura di lire 5 per ogni mille lire di valore nominale per i titoli presentati per l'autenticazione. Il provvedimento, nel contempo, per evidenti motivi di opportunità tributaria, estende l'obbligo del pagamento del diritto stesso anche alle autenticazioni fatte da persone fisiche o giuridiche diverse dai sopraindicati agenti consolari o addetti commerciali nel caso in cui, per effetto di tali autenticazioni, il trasferi-

mento per girata dei titoli circolanti all'estero acquisti efficacia giuridica nello Stato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNI GIULIO BRUNO. Questo diritto finisce per portare complicazioni anche all'estero, particolarmente nell'ambito del M. E.C. La circolazione di titoli italiani all'estero implica la possibilità anche di attingere a mercati finanziari più abbondanti e più ricchi del nostro ai fini degli investimenti. Vogliamo fare una politica che metta delle remore, delle difficoltà a questi investimenti oppure vogliamo facilitarli? Dobbiamo essere coerenti!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento è reso necessario per il fatto che essendo, nel nostro sistema fiscale, previsti i fissati bollati, oggi è invalso l'uso di andare all'estero per far girare i titoli. L'imposta dovrebbe corrispondere più o meno a quello che è il valore dei fissati bollati. Non è opportuno, naturalmente dal punto di vista fiscale, che i titoli vadano fuori...

TOGNI GIULIO BRUNO. Su questo vorrei avere una precisazione...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei distinguere le due questioni, una riguarda i titoli obbligazionari, l'altra riguarda i titoli azionari. Noi siamo perfettamente d'accordo che si possa raccogliere capitale estero e che questo possa essere investito in titoli italiani, però abbiamo, d'altra parte, la tendenza di titoli italiani ad assumere cittadinanza estera, e questo secondo fenomeno è molto più notevole che non l'altro.

Ecco perché, correlativamente a quanto stabilito in materia di imposta cedolare, abbiamo ritenuto giusto ed opportuno introdurre un'imposta che colpisca, con un piccolo gradino al di sopra dell'imposta dei fissati bollati, i trasferimenti azionari all'estero. Questo anche perché, mentre per i trasferimenti italiani si può avere un controllo sui singoli trasferimenti, per quelli all'estero questo non sempre è possibile con conseguenti evasioni fiscali.

Se l'onorevole Togni Giulio Bruno ritiene che l'aliquota del cinque per mille sia eccessivamente elevata, sono disposto a discutere per un alleggerimento di tale imposta.

Questo lo comprendo chiaramente ed anche a me sembra logico poter discutere su questa aliquota.

ANGELINO PAOLO. Nell'articolo 4 vi è indicato un sistema di pagamento; basterà fornire agli agenti consolari all'estero le marche doppie e tutto sarà risolto.

PRESIDENTE. In fatto di leggi fiscali bisogna essere chiari!

Ritengo, quindi, opportuno, per studiare maggiormente il problema sollevato, rinviare alla prossima seduta la discussione del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del provvedimento è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto la forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati ». Su questo provvedimento riferirò, brevemente io stesso.

In sostanza, questo disegno di legge muove dalla necessità di adeguare la legislazione nazionale, in seguito all'applicazione del regime dei prelievi, in maniera da permettere — nei limiti consentiti dalle decisioni della Comunità Economica Europea — determinate agevolazioni in favore di taluni prodotti agricoli soggetti al nuovo regime.

In particolare, si tratta di provvidenze atte a consentire:

a) il collocamento all'estero della eccedenza del grano tenero nazionale attraverso la possibilità di reintegrare, senza il gravame dei prelievi, le quantità esportate, con importazioni di corrispondenti quantitativi di grano duro;

b) il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione di sfarinati, paste alimentari e prodotti da forno, attraverso un meccanismo che consenta di reintegrare i quantitativi di grano impiegati nella preparazione dei prodotti medesimi.

Per tali motivi si sono predisposti i sei articoli di questo disegno di legge.

Con l'articolo 1 si provvede a consentire l'importazione di grano a reintegro dei quantitativi di grano tenero e di sfarinati esportati verso i Paesi terzi, ma non anche verso

i Paesi comunitari essendo questa possibilità preclusa dai Regolamenti della C.E.E.

Con l'articolo 2 si intende consentire la importazione di grano a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati verso qualsiasi destinazione.

Con l'articolo 3 si provvede a fissare la misura di tale reintegro sulla base delle rese tecniche di lavorazione e nei limiti della preesistente agevolazione daziaria.

Con l'articolo 4 si stabiliscono, nel quadro delle particolari disposizioni comunitarie, le condizioni intese ad assicurare l'ammissione al regime preferenziale comunitario dei prodotti esportati verso gli altri Stati membri.

Con l'articolo 5 si dispone l'esclusione dal beneficio, previsto dal presente provvedimento, delle esportazioni realizzate con introduzione in punti franchi e depositi franchi, allo scopo di evitare abusi.

Infine, con l'articolo 6, si uniformano le norme nazionali a quelle adottate in sede comunitaria in materia di certificati di importazione o esportazione di prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENNATO. Siamo sorpresi che un provvedimento di questa portata venga sottoposto al nostro esame alla vigilia dello scioglimento delle Camere; non ho presente la data di approvazione da parte del Senato, ma, controllando, ora, che, nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato approvato il 12 febbraio, sono convinto che si è atteso l'ultimo minuto per vararlo!

Tanto più questo convincimento è fondato, quando si tenga presente che il complesso dei sei articoli del disegno di legge non può corrispondere ad una improvvisazione, bensì manifesta tutta una serie di contrattazioni di carattere internazionale e che non vi è alcuna spiegazione plausibile per giustificare il punto di maturazione proprio alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

Ora, il segreto è facile coglierlo, e, mi consenta, onorevole Ministro, io credo che anche nell'animo suo debba trovare eco la protesta del nostro Gruppo!

Dunque, per questo disegno di legge si va così precipitosamente, mentre per il provvedimento — approvato fin dal 20 novembre 1958 dal Senato con tanto di dichiarazioni dei Ministri finanziari sulla sua urgenza per provvedere ad evitare l'accavallarsi di interessi a danno dello Stato (si parla di decine di milioni al giorno) — che riguardava la regolamentazione dell'ammasso del grano si

sono trovati tutti i pretesti per tenerlo in sospenso durante tutta la legislatura lasciando maturare ingenti interessi a danno dello Stato e quindi a danno di tutti; nonostante le pressioni al Ministro del tesoro non si è potuto ottenere che tale disegno di legge venisse discusso dal Parlamento.

E la Federconsorzi che vuole tenerlo in sospenso perché possa continuare — indefinitamente — le sue prestazioni per operare questi conteggi. Quando si offre ad un istituto bancario la possibilità di un investimento di questo genere, con questi interessi, i direttori di banca, a chi procura simili ingenti affari, hanno la possibilità di concedere ben altri privilegi e ben altre agevolazioni. Ritengo che sia paurosa la responsabilità dei Ministri a tenere in sospenso quest'affare. È chiaro che è interesse della Federconsorzi...

TOGNI GIULIO BRUNO. Domando cosa c'entra la Federconsorzi...

ASSENNATO. Solo la Federconsorzi opera l'importazione del grano.

PRESIDENTE. Non è rispondente al vero quello che ha detto l'onorevole Assennato, per questo semplice fatto: so che il grano che deve essere inviato in un comune della mia provincia e precisamente nel comune di Livigno, viene prelevato a Genova da importatori che non hanno nulla a che vedere con la Federconsorzi. Questo, però, è un problema che non ha connessione con quanto noi dobbiamo discutere. Qui dobbiamo uniformare la politica delle importazioni alla politica dei prelievi che si è attuata nell'ambito del Mercato comune; l'attuazione di queste norme non è altro che la conseguenza di quanto è stato accettato e, quindi, deve essere applicato nel nostro Paese. È una situazione già in parte in atto, perché la campagna agraria del 1962 è proprio fatta sulla nuova politica cosiddetta dei prelievi anziché sul sistema prima in atto relativo ad una politica di prezzi di difesa del grano.

Ora qual'è la ragione del provvedimento, qual'è l'urgenza per cui è stato iscritto nell'ordine del giorno? Poiché il Governo che avrà la fiducia dall'Assemblea che sarà costituita a seguito delle nuove elezioni sarà probabilmente insediato in un periodo che può essere fine maggio-prima decade di giugno, questo provvedimento risulta di urgenza assoluta, altrimenti la campagna agraria si aprirebbe senza che avessero vigore le norme di cui al presente disegno di legge, il che creerebbe una serie di difficoltà. Occorre anche considerare il fatto che già oggi siamo obbligati alle importazioni, che devono essere di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

grano duro a compenso del grano tenero esportato. Ci si può lamentare, se mai, che il provvedimento sia arrivato in ritardo, ma non si può dire che ci colga di sorpresa.

ASSENATO. Visto che ella, onorevole Presidente, ha esaurito la discussione su questo disegno di legge, poiché riteniamo che sia opportuno che questo debba essere discusso con il disegno di legge n. 632 che riguarda pure l'ammasso del grano e che fu presentato all'inizio della legislatura, noi chiediamo che il disegno di legge oggi in discussione sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta reca le firme di un quinto dei membri della Commissione o di un decimo dei deputati componenti l'Assemblea?

ASSENATO. Provvederò a far pervenire la richiesta.

PRESIDENTE. Per ora la sua richiesta non può essere accolta. Pertanto la discussione prosegue.

ASSENATO. Debbo rilevare che la Commissione non è in numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta della verifica del numero legale deve essere fatta da quattro deputati. Senza questo requisito, la sua richiesta non è accoglibile.

ANGELINO PAOLO. Vorrei conoscere la entità dei rimborsi e l'entità del prelievo per le esportazioni di frumento a reintegro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. All'onorevole Angelino Paolo e all'onorevole Assennato desidero ribadire che il presente disegno di legge non ha nulla a che vedere con i problemi della Federconsorzi. Infatti il contenuto di questo disegno di legge è in relazione ai prelievi che si distinguono dai dazi doganali per il solo fatto che i prelievi vanno iscritti su un fondo particolare che ha natura comunitaria.

Quanto al ritardo che si è registrato nella presentazione di questo disegno di legge, esso è dovuto al fatto che abbiamo dovuto ottenere il benestare della C.E.E. per la emanazione di questo disegno di legge che rappresenta una inversione dell'importazione temporanea: invece di ammettere l'importazione temporanea di farina e la esportazione relativa, abbiamo la reintegrazione di farina.

La questione fondamentale è che invece di avere importazioni ed esportazioni si hanno esportazioni e importazioni a reintegro, e, in questi casi, non si fa il prelievo, il quale non va a vantaggio del singolo Stato, ma della Comunità.

ASSENATO. Qui, in fin dei conti, si tratta di un'esenzione!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta dell'attuazione di disposizioni derivanti dalla nostra appartenenza alla C.E.E.

ASSENATO. In ogni caso risulta giacente un provvedimento legislativo che si richiama a questo; per lo meno occorre il parere della V Commissione Bilancio. A noi non risulta che la V Commissione Bilancio abbia espresso alcun parere.

PRESIDENTE. La V Commissione Bilancio non ha espresso alcun parere perché questo provvedimento è stato assegnato alla esclusiva competenza della VI Commissione Finanze e tesoro.

ASSENATO. Ma nell'articolo 2 del disegno di legge si dice: « Fino al 30 settembre 1963 è consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro... »

Che questa disposizione sia applicabile in virtù degli accordi internazionali contenuti in disposizioni comunitarie, va bene; ma per l'interno è necessaria una legge, come è dimostrato dalla presentazione di questo provvedimento governativo, per cui, a mio avviso, ci vuole il parere della V Commissione Bilancio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma questo non rientra nel bilancio dello Stato bensì sono norme derivanti dalla C.E.E.: non occorre il parere della V Commissione Bilancio.

ASSENATO. Chiedo formalmente che venga richiesto il parere della V Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(Non è approvata).

ASSENATO. Vorrei, ora, chiedere al Ministro se può dare qualche informazione circa l'ammontare di questi rimborsi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono variabili di settimana in settimana, secondo disposizioni che provengono da Bruxelles, e sono dati dalla differenza tra il prezzo interno nostro ed il prezzo del mercato internazionale, o meglio, tra un prezzo indice ed il prezzo di mercato che, nel nostro caso, è addirittura giornaliero.

ASSENATO. Poi nell'articolo 3 vi è un congegno di parametri e non si tratta di uno soltanto; « la quantità di grano duro da ammettere all'importazione » (e mi creda che la cosa riveste un interesse particolare perché sono le regioni meridionali le maggiori produttrici di grano), « è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari... ». Ora, in base a tale criterio, quanto

viene ad essere il quantitativo prevedibile di grano duro da importare?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È detto nella legge.

ASSENNATO. Ma le statistiche esistono pure!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In relazione alla pasta esportata nel periodo precedente, il criterio è che se ne esporta per quanto grano si importa.

ASSENNATO. Nello scorso anno quanto se ne è importato? Su quella base, infatti, noi possiamo regolarci per poter dare un giudizio sul provvedimento.

Nel disegno di legge non vi è neanche una nota informativa!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La relazione illustrativa che precede normalmente un progetto di legge è nello stampato del Senato perché è stato presentato prima a quel ramo del Parlamento dal quale è stato, poi, trasmesso alla Camera.

PRESIDENTE. La relazione del Senato dei quantitativi non parla. Si tratta, comunque, di due fenomeni collegati: uno è rap-

presentato dalla produzione interna e l'altro dal consumo interno.

ANGELINO PAOLO. Chiedo chiarimenti circa l'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.

ASSENNATO. Presento, a nome di un decimo dei componenti della Camera, richiesta formale di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Assennato, pervenuta per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme dei componenti l'Assemblea la cui validità sarà accertata dalla Segreteria generale della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 19,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI